



# *Città di Portogruaro*

Provincia di Venezia

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n° 2

Delibera n° 17 del 19/05/2014

Sessione ordinaria

Seduta pubblica in prima convocazione

**OGGETTO: IUC - Imposta Unica Comunale: approvazione delle aliquote per l'anno 2014 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.**

L'anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di maggio alle ore 19.09, nella Sede Comunale, previo invito trasmesso nelle forme previste dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BERTONCELLO Antonio	SI		12	MAZZON Renzo	SI	
2	ARTINO INNARIA Vincenzo	SI		13	MORAS Leonardo	SI	
3	BARRO Giorgio	SI		14	MORETTO Sara		SI
4	CORLIANÒ Gianmarco	SI		15	MORO Cristian	SI	
5	FIorentino Anna	SI		16	PASIAN Annamaria	SI	
6	FLOREAN Alessandro	SI		17	RAMBUSCHI Pietro		SI
7	FRANCESCHINIS Ivana	SI		18	RODRIQUEZ Riccardo	SI	
8	GERONAZZO Luigi	SI		19	STECCANELLA Lucia	SI	
9	GOI Stefano	SI		20	TERRIDA Laura	SI	
10	GRADINI Luciano	SI		21	ZANIN Roberto	SI	
11	MASCARIN Gastone	SI					
PRESENTI: 19				ASSENTI: 2			

Sono presenti gli Assessori: VILLOTTA Luigi, BELLOTTO Paolo, DRIGO Irina, RET Maria Teresa, DANELUZZO Patrizia

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale dott.ssa Maria Teresa Miori che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria.

La Sig.ra Ivana Franceschinis nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO: IUC - Imposta Unica Comunale: approvazione delle aliquote per l'anno 2014 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto a decorrere dal 01.01.2014 l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, una Tassa sui rifiuti (TARI) e una Tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- che viene fatta salva la disciplina dell'IMU (art. 1 comma 703 legge di stabilità 2014) e che si procede con separate delibere consiliari all'approvazione delle aliquote relative all'IMU e del piano finanziario e tariffe relative alla TARI;
- che in questa sede si procede all'approvazione delle aliquote relative al Tributo sui servizi indivisibili – TASI;

Rilevato:

- che il presupposto d'imposta della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imu di cui all'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;

Considerato che:

- l'aliquota base è pari allo 1 per mille;
  - che il Comune con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
  - che il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti precedentemente indicati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l'aliquota non può eccedere la misura dello 1 per mille;
  - la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi:
    - ➔ per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
    - ➔ nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
    - ➔ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
    - ➔ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:
- a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  - b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

→ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• per i diversi aspetti della disciplina (dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, importi minimi, interessi, contenzioso ecc..) si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 684 e ss. della legge n° 147/2013 e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007;

• ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.l. n. 16/2014 sono esenti dalla TASI:

- gli immobili posseduti dallo Stato;

- gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi tra i detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e) f) ed i) del d.lgs. n° 504/1992. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012;

Considerato che in relazione alle aliquote le scelte discrezionali rimesse alla potestà regolamentare dell'Ente sono le seguenti:

A) – in relazione alle aliquote e fatte salve ulteriori modifiche:

→ aliquota ordinaria: l'Ente locale può variare in aumento o in diminuzione, fino all'azzeramento, l'aliquota base pari allo 1 per mille con il vincolo sopra descritto stabilito dall'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013 siccome modificata dal d.l. n. 16/2014;

B) – in relazione alle detrazioni:

→ il Comune può innalzare per il 2014 l'ammontare massimo previsto dal comma 677 della legge finanziaria 2014 di un ulteriore 0,8 per mille purché l'aumento sia destinato a finanziare, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta ed altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla medesima tipologia di immobili;

→ il Comune può altresì prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo;

→ il Comune può prevedere altre detrazioni e riduzioni che possono anche tenere conto della capacità contributiva delle famiglie;

Considerato che le aliquote IMU approvate dal Comune per il 2014 con apposita delibera consiliare in pari data sono le seguenti :

- aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8 e A9 ;

- aliquota 4 per mille e detrazione ordinaria di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977;

- aliquota 9,1 per mille per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria D5;

- aliquota 9,6 per mille per tutti gli altri fabbricati compresi i fabbricati D5, per i terreni agricoli e le aree edificabili. Nel caso dei fabbricati D l'imposta calcolata ad aliquota base (7,6 per mille) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza rispetto all'aliquota deliberata;

- detrazione maggiorata di € 250,00 in presenza di determinati presupposti ;

Visto l'art 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare in pari data nel quale vengono individuati i servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI concorre;

Richiamati i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 che stabiliscono che con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve indicare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili individuati nel richiamato Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre. Le aliquote debbono essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi;

Ritenuto, pertanto, di indicare per l'anno 2014 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€	262.000,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€	639.249,16
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€	731.200,00
- Servizio verde pubblico	€	142.000,00
- Servizi cimiteriali	€	<u>117.000,00</u>
TOTALE	€	1.891.449,16

Atteso che, per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre che per garantire gli equilibri di bilancio nonché il rispetto del patto di stabilità ed altresì tenendo conto del più volte richiamato vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene necessario approvare le seguenti misure:

- ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- ✓ 2,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- ✓ 0 per mille su tutti gli altri immobili;
- ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 40,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
- ✓ la detrazione base prevista nel periodo precedente è maggiorata di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 160,00;
- ✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:
  - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  - b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
- ✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'Imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

✓ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Richiamato l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della TASI approvato dal C.C. in pari data, il quale dispone che sulla scorta dell'art. 1 comma 681 della legge n° 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;

Dato atto che con queste misure è rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI come segue:

- fabbricati rurali strumentali : TASI aliquota di legge 1 per mille;
- abitazioni principali e pertinenze assoggettate ad IMU (A1-A8-A9): IMU 4 per mille + TASI 2,0 per mille = totale 6,0 per mille corrispondente alla misura massima prevista per l'IMU abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;
- abitazioni principali esenti da IMU: aliquota IMU 0 + aliquota TASI 2,3 per mille = totale 2,3 per mille, entro i limiti sopra indicati;

Rilevato che con queste misure di tassazione si prevedono, fatte salve ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta, le seguenti entrate da TASI per il 2014:

➔ abitazione principale	€	1.513.411,14
➔ detrazioni	€	- 309.721,26
➔ fabbricati rurali strumentali	€	23.435,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.227.124,88</b>

Rilevato che le scadenze di pagamento sono definite per legge ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, ritenuto di stabilire che il versamento della TASI avvenga in due rate con le sottoindicate scadenze:

1^ rata da versarsi entro il 16.06.2014

2^ rata da versarsi entro il 16.12.2014

ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno,

Ritenuto, altresì, di approvare, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997, la seguente disposizione regolamentare: "il versamento della TASI è eseguito sulla base delle aliquote approvate per il 2014";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 51/2012 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile dell'IMU nella persona della Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria, Rossit dott.ssa Anna, già Funzionario Responsabile dell'ICI e dell'IMU;

Dato atto che con apposita delibera della Giunta Comunale si procederà alla nomina del Funzionario Responsabile dell'IMU, quale componente della Imposta Unica Comunale – IUC ai sensi dell'art. 1 comma 692 della legge n° 147/2013 nella persona della Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria, Rossit dott.ssa Anna, già Funzionario Responsabile dell'ICI/IMU;

Dato atto che sono in corso interventi normativi o interpretativi da parte degli organi statali che possono incidere sulle disposizioni e previsioni qui approvate;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.I. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che 'gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione .... In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno' ;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997";

Viste le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Sentita in merito la 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Bilancio – Tributi – Contenzioso – Organizzazione interna – Statuto – Regolamenti" nella seduta del 06.05.2014;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Generale nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97 comma 2°, del T.U.-D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n° 7 del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Si propone il seguente dispositivo:

1. approvare le seguenti aliquote e detrazioni della TASI- tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2014:
  - ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ✓ 2 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
  - ✓ 2,3 per mille per le abitazioni principali ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
  - ✓ 0 per mille su tutti gli altri immobili;
  - ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 40,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
  - ✓ la detrazione base prevista nel periodo precedente è maggiorata di € 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 160,00;
  - ✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:
    - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
    - b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
  - ✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:
    - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

→ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

→ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

3. dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portogruaro per TASI 2014 ammonta ad € **1.227.124,88 al netto delle detrazioni**, salvo modifiche normative;

4. dare atto che in base all'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;

5. dare atto che le misure delle aliquote deliberate rispettano il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI;

6. indicare per l'anno 2014 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€	262.000,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€	639.249,16
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€	731.200,00
- Servizio verde pubblico	€	142.000,00
- Servizi cimiteriali	€	<u>117.000,00</u>
TOTALE	€	1.891.449,16

7. dare atto che con le misure approvate per l'anno in corso la TASI 2014 concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati;

8. stabilire a norma dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;

9. dare atto che le scadenze di pagamento sono definite per legge ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, stabilire che il versamento della TASI avvenga in due rate con le sottoindicate scadenze:

1^ rata da versarsi entro il 16.06.2014

2^ rata da versarsi entro il 16.12.2014

ferma restando la facoltà per il contribuente di versare l'intero importo entro il 16 giugno;

11. approvare, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997, la seguente disposizione regolamentare: "il versamento della TASI è eseguito sulla base delle aliquote approvate per il 2014";

12. dare atto che con apposita delibera della Giunta Comunale si procederà alla nomina del Funzionario Responsabile dell'IMU, quale componente della Imposta Unica Comunale – IUC ai sensi dell'art. 1 comma 692 della legge n° 147/2013 nella persona della Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria, Rossit dott.ssa Anna, già Funzionario Responsabile dell'ICI/IMU;

13. dare atto che sono in corso interventi normativi o interpretativi da parte degli organi statali che possono incidere sulle disposizioni e previsioni qui approvate

14. dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

15. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

16. dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

Vista la presa d'atto della Commissione Consiliare 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente "Bilancio - Tributi - Contenzioso - Organizzazione interna – Statuto – Regolamenti" nella seduta del 06.05.2014 che ha espresso il seguente parere riassuntivo: "La Maggioranza condivide. La Minoranza prende atto";

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione del presente argomento è conservata su apposito supporto magnetico e pubblicata sul sito internet del Comune. (Orario di riproduzione \_\_\_\_\_).

Con voti palesemente espressi per alzata di mano

Presenti: 19 - votanti: 19.....

favorevoli: 12. – contrari: 7 (Corlianò, Florean, Geronazzo, Gradini, Mascarin, Mazzon, Rodriquez)

.....

La proposta di deliberazione è approvata.

indi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza del provvedimento ne dispone l'immediata eseguibilità, come risultante dalla seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Presenti: 19 - votanti: 19.....

favorevoli: 12. – contrari: 7 (Corlianò, Florean, Geronazzo, Gradini, Mascarin, Mazzon, Rodriquez)

.....



La Presidente  
Ivana Franceschinis

Il Segretario Generale  
dott.ssa Maria Teresa Miori

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
Moretto Ornella

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  
il

Li,

Il Responsabile del Procedimento  
Moretto Ornella

---